

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2262

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NARDONE, TATTARINI, OLIVERIO, PAOLONI, DI CA-
PUA, DI STASI, ROTUNDO, DI FONZO, MONTECCHI,
MAGDA NEGRI, BONITO, PROCACCI**

Norme per il riordino dell'Istituto nazionale di economia
agraria (INEA)

Presentata il 22 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il peso del sistema produttivo agro-industriale è rilevante nell'economia nazionale, poiché esso partecipa per circa un quarto alla formazione del valore aggiunto del Paese; il settore primario, poi, ha una sua importanza specifica non solo in relazione alle funzioni produttiva ed occupazionale a cui assolve, ma anche per il ruolo che riveste in chiave ambientale e sociale, per la salvaguardia del mondo rurale, del suo paesaggio e del suo territorio.

Quello agricolo è un mondo caratterizzato da una miriade di soggetti produttivi, di figure sociali, e da fenomeni di modernizzazione entro cui sempre più si vanno intensificando i rapporti di integrazione con l'industria, il turismo ed i servizi. Lo sviluppo del settore, poi, è influenzato in misura crescente dalle politiche comunitarie e dagli accordi commerciali internazionali.

In tutti i casi occorre considerare che negli ultimi dieci anni le aziende sono diminuite del 7,5 per cento, la superficie coltivata del 6 per cento ed, a loro volta, gli occupati del 28 per cento e che, tuttavia, con meno aziende, meno occupati e meno terra, l'agricoltura è cresciuta ugualmente, dato che il valore aggiunto è aumentato del 36,7 per cento, la produttività della terra del 44,4 per cento e quella del lavoro dell'88,9 per cento.

A fronte di tale complessività di ruoli, funzioni e situazioni, e mentre le esigenze di programmazione dell'intervento pubblico, soprattutto in relazione alle modalità con cui si forma la politica agricola comunitaria, impongono la ricostruzione di un quadro di riferimento organico ed aggiornato e la valutazione delle trasformazioni in atto, le conoscenze socio-economiche sul sistema agricolo ed agro-industriale si presentano oggi frammentate in

un gran numero di centri di ricerca e di statistica che, per ciò stesso, risultano insufficienti e spesso carenti. L'assetto delle competenze istituzionali di tale materia, così come definite dalla legge n. 491 del 1993, che ha istituito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, inoltre, ha ricadute nella formazione delle politiche di ciascun settore, che richiede momenti di coordinamento che si fondano principalmente su supporti conoscitivi adeguati e su strumenti di programmazione e di valutazione degli effetti degli interventi.

La stessa legge citata, nel previsto riordino dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), fornisce l'occasione per avere a disposizione una struttura di supporto in grado di assolvere le citate esigenze dello Stato centrale e delle regioni, anche nel presupposto che lo stato giuridico e l'assetto attuale rispondano ad esigenze proprie di passate situazioni economiche e strutturali dell'agricoltura.

L'INEA, infatti, vanta una lunga e valida tradizione nella ricerca socio-economica applicata all'agricoltura ed ha accumulato specifiche competenze nel campo della raccolta e del trattamento di informazioni in ambito nazionale ed internazionale.

Per far fronte alle nuove esigenze, con una apposita legge di riordino, è ora possibile dare luogo alla costituzione di un Ente che, consolidando le competenze in essere, allarghi la sfera delle proprie attività di analisi, di previsione e di raccolta di dati comprendenti l'intero sistema agricolo ed agro-industriale nel contesto comunitario ed internazionale. Tale attività dell'Ente deve risultare finalizzata principalmente a fornire supporti conoscitivi e strumenti operativi rapidi ed efficaci al Parlamento, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed alle regioni nelle fasi di formulazione, di applicazione e di valutazione delle politiche del settore, nonché agli altri organismi pubblici, a quelli professionali e sindacali operanti nel più vasto comparto per trarre gli strumenti conoscitivi necessari per orientare la propria attività.

Per rispondere a tali finalità, il riordino dell'INEA si fonda su quattro elementi di novità rispetto alla situazione attuale:

a) l'attribuzione di funzioni e compiti che finalizzano l'attività dell'Ente in primo luogo alle esigenze della pubblica amministrazione;

b) la conseguente separazione delle funzioni di indirizzo e di gestione dell'Ente da quelle scientifiche; le prime devono garantire che l'attività dell'Istituto si ispiri alle politiche pubbliche per la ricerca in agricoltura;

c) la semplificazione ed il consolidamento delle strutture periferiche dell'Ente, attraverso l'accorpamento degli uffici esistenti; tali strutture rivestono una particolare importanza nella funzionalità dell'Istituto per rispondere, da un lato, allo sviluppo dei supporti che richiedono l'adozione di informazioni e di strumenti applicativi omogenei a livello nazionale e, dall'altro, alle esigenze di ricerca e di conoscenze delle regioni, utilizzando contesti ed esperienze maturati in ambito interregionale;

d) l'adeguamento delle risorse finanziarie, ferme ad uno stanziamento di lire 400 milioni fissato nel 1970, e più volte sollecitato sia dall'amministrazione vigilante, sia dalla Corte dei conti nelle relazioni al Parlamento sull'attività dell'Ente; a questo riguardo con la proposta del provvedimento in esame non si è fatto altro che fornire all'Ente, come stanziamento ordinario, quanto di fatto, da molti anni, gli viene assegnato tramite contribuzioni straordinarie a carico di stanziamenti di derivazione assai composita e mutevole di anno in anno.

Ciò stante è stato predisposta l'unita proposta di legge, che consta di undici articoli il cui contenuto è sintetizzabile come di seguito.

L'articolo 1 provvede ad abrogare il particolare combinato normativo che ha consentito a suo tempo la costituzione ed il funzionamento dell'INEA.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L'articolo 2 ridefinisce la personalità giuridica e le funzioni del nuovo organismo. In particolare, si sottolinea la circostanza relativa sia all'inquadramento dell'Ente nell'ambito della legge n. 70 del 1975, sia alla sua partecipazione attiva alla costituzione del Sistema statistico nazionale (SISTAN).

L'articolo 3 definisce i compiti dell'INEA. Essi attengono ad attività di ricerca scientifica aventi carattere socio-economico e riguardano le rilevazioni, analisi e previsioni nel settore agricolo, agro-industriale, forestale e della pesca, in relazione alle esigenze del Parlamento, del Ministero, delle regioni, di altri enti locali, nonché di organismi internazionali e di quelli rappresentativi del mondo produttivo.

Gli articoli da 4 a 9 trattano degli organi dell'Istituto, delle qualità professio-

nali richieste a ciascun componente, nonché della composizione e delle modalità di nomina, rispettivamente, del presidente del consiglio di amministrazione, del comitato scientifico, del collegio dei revisori dei conti e del direttore generale.

L'articolo 10 attiene all'organizzazione, sia centrale sia periferica dell'Ente. È previsto che questa dovrà essere determinata in base all'apposito regolamento di organizzazione di cui all'articolo 6, comma 5, della stessa proposta di legge. All'INEA è attribuita la facoltà di acquisire temporaneamente collaborazioni specialistiche da parte di esperti, in relazione alle esigenze di lavoro di volta in volta determinatesi.

L'articolo 11, infine, tratta delle fonti di finanziamento dell'Ente per le proprie attività istituzionali, sia ordinarie sia straordinarie.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È abrogato il regio decreto 10 maggio 1928, n. 1418, e successive modificazioni, concernente le disposizioni relative alla costituzione ed all'ordinamento dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA).

ART. 2.

1. Al fine di una più efficace rispondenza alle attuali esigenze conoscitive del sistema agro-industriale, la struttura ed i compiti dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) sono rideterminati secondo le disposizioni contenute nella presente legge.

2. L'INEA, con sede centrale in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato « Ministero », ed è dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.

3. L'INEA è iscritto nella tabella parte VI, allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e fa parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

4. All'INEA si applicano le disposizioni vigenti in materia di enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni.

ART. 3.

1. L'INEA svolge attività di ricerca scientifica e compie rilevazioni, analisi e previsioni nel campo socio-economico del settore agricolo, agro-industriale, forestale e della pesca, nel contesto economico nazionale, comunitario ed internazionale.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. L'attività dell'INEA è volta, con particolare attenzione, alle esigenze conoscitive e di programmazione del Parlamento, del Ministero, delle regioni, degli altri enti locali e degli organismi internazionali. L'INEA può, altresì, realizzare programmi finalizzati alle esigenze conoscitive connesse alle attività degli organismi rappresentativi del mondo produttivo.

3. Al fine di esercitare le funzioni di cui al presente articolo, in particolare, l'INEA:

a) fornisce supporti all'attività normativa, di programmazione e valutazione dell'intervento pubblico in agricoltura da parte di Stato e regioni;

b) assicura al Ministero la necessaria assistenza tecnico-scientifica per la messa a punto e la gestione di criteri di monitoraggio omogenei delle politiche agrarie nazionali e regionali;

c) in qualità di organo di collegamento per la gestione della rete di informazione contabile agricola (RICA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, sviluppa e promuove la diffusione di metodologie e strumenti di rilevazione, di gestione dei flussi di dati e di analisi a supporto delle esigenze delle reti informative regionali; inoltre, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), gestisce la banca dati nazionale della RICA al fine di garantire supporti conoscitivi alle attività di ricerca e di programmazione;

d) in quanto membro del SISTAN, in ambito SIAN, individua ed elabora variabili ed indicatori statistici e convalida quelli derivanti da fonti statistiche non ufficiali, comprese quelle amministrative;

e) promuove e realizza indagini ed analisi finalizzate alla stesura di rapporti sull'evoluzione del sistema agroindustriale;

f) fornisce assistenza e realizza supporti nel campo dei servizi di sviluppo agricolo nazionali e regionali, in particolare per quanto attiene il campo delle metodologie della divulgazione e dell'informazione;

g) promuove collaborazioni tra centri di ricerca universitari e scientifici ed enti ed organizzazioni, in primo luogo tra quelli che operano in ambito regionale;

h) promuove, attraverso borse di studio da assegnare a centri di ricerca universitari ed organismi scientifici, la formazione di giovani laureati nel campo della ricerca economico-agraria applicata;

i) diffonde, con mezzi idonei, i risultati della propria attività.

4. L'INEA, nella predisposizione dei propri programmi, tiene conto anche delle determinazioni assunte dalla Consulta nazionale per la ricerca agro-alimentare di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d), della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

ART. 4.

1. Sono organi dell'INEA:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il comitato scientifico;
- d) il collegio dei revisori dei conti;
- e) il direttore generale.

ART. 5.

1. Il presidente dell'INEA, scelto tra persone di comprovata esperienza e di elevato prestigio scientifico, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. In casi di urgenza il presidente può adottare deliberazioni anche in materia di competenza del consiglio di amministrazione, al quale deve comunque riferire, per la ratifica, nella prima riunione successiva alla loro adozione.

ART. 6.

1. Il consiglio di amministrazione dell'INEA è composto:

- a) dal presidente dell'INEA;
- b) da un rappresentante del Ministero;
- c) da tre rappresentanti delle regioni designati dal Comitato permanente delle politiche agro-alimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 6, lettera d), della legge 4 dicembre 1993, n. 491;
- d) da un esperto designato dal mondo produttivo;
- e) da un esperto designato dalla Consulta nazionale di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d) della citata legge n. 491 del 1993.

2. Fanno parte di diritto del consiglio di amministrazione, con voto consultivo, il direttore generale ed il presidente del comitato scientifico di cui all'articolo 7.

3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati, con proprio decreto, dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

4. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta.

5. Il consiglio di amministrazione, entro novanta giorni dalla sua costituzione, adotta lo statuto ed il regolamento di organizzazione dell'INEA, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

ART. 7.

1. Il comitato scientifico dell'INEA è composto:

- a) da quattro esperti di economia e politica agraria dei quali:

- 1) uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

2) uno eletto dal personale di ricerca dell'INEA tra i dipendenti inquadrati nei primi due livelli del profilo di ricercatore;

b) da un esperto di statistica designato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

c) da un esperto in materie socio-economiche.

2. Fa parte di diritto del comitato scientifico il presidente dell'INEA. Il presidente del comitato scientifico è eletto dal comitato stesso tra gli esperti di cui alla lettera a) del comma 1, con esclusione del dipendente di cui al numero 2) della medesima lettera a).

3. I componenti del comitato scientifico sono nominati, con proprio decreto, dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

4. I membri del comitato scientifico durano in carica cinque anni e non possono essere confermati consecutivamente.

ART. 8.

1. Il collegio dei revisori dei conti dell'INEA è composto da tre membri, nominati, con proprio decreto, dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, dei quali:

a) uno designato dal Ministro del tesoro, con funzioni di presidente e qualifica di dirigente generale;

b) uno designato dal Comitato permanente delle politiche agro-alimentari di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491;

c) uno scelto tra i dirigenti del Ministero.

2. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono riconfermabili per una sola volta.

ART. 9.

1. Il direttore generale dell'INEA è nominato dal consiglio di amministrazione in conformità alle disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, fra persone di comprovata esperienza nel campo della ricerca economico-agraria o nella gestione di enti pubblici.

ART. 10.

1. L'INEA è articolato in unità organiche e svolge la sua attività attraverso uffici centrali e periferici.

2. Nel regolamento di organizzazione di cui all'articolo 6, comma 5, sono determinati il numero di unità organiche da istituire ai sensi del comma 1 e le relative competenze, nonché l'articolazione degli uffici periferici che accorpano le strutture periferiche attuali.

3. Gli uffici periferici dell'INEA concorrono, con gli organi centrali, allo svolgimento delle attività che richiedono applicazioni a livello territoriale. Essi sono, altresì, impegnati: nelle attività di supporto all'attuazione degli interventi che richiedono uniformità d'indirizzo a livello nazionale, e nel fornire adeguata assistenza alle regioni nel campo della ricerca applicata e nell'informazione statistica, in primo luogo per la gestione della RICA.

4. Per lo svolgimento di determinati programmi e ricerche, qualora si renda necessario garantire l'acquisizione temporanea di competenze specialistiche, l'INEA ha facoltà di conferire incarichi di ricerca ad esperti.

ART. 11.

1. Per il suo finanziamento l'INEA dispone di un contributo ordinario a valere sul bilancio del Ministero, stabilito, per il triennio 1995-1997, nell'importo di 20 mi-

liardi di lire per ciascun anno. Per gli anni successivi, tale contributo è aggiornato nella misura determinata dalla legge finanziaria.

2. L'INEA può, altresì, disporre di finanziamenti derivanti da enti pubblici e privati, per lo svolgimento di ricerche, studi od altre prestazioni connesse ai propri fini istituzionali.